

R.G. n.

Cron.

n.

Sentenza

Rep.

ANNO 20	
N. 5222/2016	R.G.
N. 162/2019	SENT.
N. 784/2019	CRON.
N. 303/2019	REP.



TRIBUNALE DI FOGGIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario assegnato alla Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, dott.ssa Luisa Trigiani, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5222 dell'anno 2016, avente ad oggetto "altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale"

tra

~~_____~~, rappresentato e difeso dall'avv. ~~_____~~
~~_____~~, presso il cui studio in Foggia al ~~_____~~ elet-
 tivamente domicilio, giusto mandato a margine dell'atto di citazione
 pec ~~_____~~ legalmail.it

- attore -

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE rappresentato e difeso, anche
 disgiuntamente, dall'avv. Carlo Costantino DE POMPEIS del Foro di Trento,
 nonché dagli avv.ti LONGO Domenico, TIBERINO Carla, VELARDI Francesco con
 domicilio eletto in Foggia, presso la Sede Provinciale dell'INPS sita in
 Corso Mezzogiorno 72, giusta procura alle liti rep. 80974 rogito 21569 a
 firma del Dott Paolo Castellini, Notaio in Roma, allegata alla comparsa di
 costituzione e risposta

pec: francesco.velardi@postacert.inps.gov.it

convenuta

Conclusioni: all'udienza del 5 ottobre 2018 la causa veniva riservata in
 decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Fatto

Con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2016, il sig. [REDACTED] ha convenuto in giudizio l'INPS al fine di ottenerne la condanna al pagamento di una somma, quale risarcimento dei danni asseritamente subiti, oltre quelli ritenuti futuri, in conseguenza del pregresso processo penale a suo carico conclusosi con declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione, limitatamente alle condotte contestate fino al giugno dell'anno 2007, e con pronuncia di assoluzione con riferimento a tutte le altre, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 10.170,00 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizio nello stesso procedimento penale.

Si costituiva ritualmente in giudizio, l'INPS eccependo la totale infondatezza della domanda attorea; vinte le spese di giudizio.

Il Giudice, nel caso di specie, riteneva la causa matura per la decisione senza svolgimento di attività istruttoria.

Con ordinanza del 07.06.2018, il G.I. dott.ssa Maria Rita Guarino assegnava la causa alla scrivente G.O.T. Luisa Trigiani in virtù del decreto presidenziale n.33/2018.

Così pervenuta innanzi a questo Giudicante, la causa all'udienza del 5.10.2018, veniva riservata in decisione ex art 190 c.p.c. .

DIRITTO

Nel merito la domanda è infondata.

Parte attrice assume, ma non prova, la responsabilità risarcitoria extracontrattuale dell'Ente previdenziale, ritenuta derivante dalla circostanza che il processo penale dal quale sarebbero scaturiti i vantati danni, avesse tratto origine dalla denuncia presentata dagli Organi ispettivi dell'Istituto all'autorità giudiziaria a seguito dell'espletamento di attività d'ispezione definita dal [REDACTED] "negligente imperita, infondata".

Invero, è pacifico il principio generale della titolarità dell'azione penale in capo al Pubblico Ministero la cui attività inquirente è autonoma ed assolutamente svincolata dalla denuncia del fatto, sia che provenga da soggetti privati o da Organismi Pubblici nonché addirittura da anonimi.

Da tale principio discende pertanto, l'esonero dalla responsabilità extracontrattuale per il denunciante, nella ipotesi in cui le accuse si rivelino infondate, a meno che la sua condotta sia stata determinata dal dolo consistente nella piena consapevolezza della falsità della propria denuncia con la volontà di ledere la persona accusata di reato in realtà non commesso.

Sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, sia di merito sia di legittimità, ravvisa che "La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa". Infatti, al di fuori di quest'ultima ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato." (Cass. Civ., sez. III, n. 5597/2015; Cass. Civ., sez. I, n. 6554/2014; Trib. di Pesaro, sez. I, n. 326/2016)

Secondo la richiamata Giurisprudenza, dunque, la prospettabilità della responsabilità risarcitoria del denunciante, derivante dalla denuncia rivelatasi infondata, presuppone l'accertamento del carattere calunnioso della denuncia.

Più recentemente, la Suprema Corte è intervenuta sulla medesima questione specificando che "perché sorga una responsabilità civile per danni a carico di chi denunci un reato perseguibile d'ufficio e proponga querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte, in caso di proscioglimento o di assoluzione, è necessario che la denuncia possa considerarsi calunniosa ovvero che essa contenga sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia: ovvero, che contenga tutti gli elementi per rendere astrattamente attribuibile la commissione di un fatto reato a carico del denunciato, unitamente alla consapevolezza della loro non veridicità (in tutto o in parte) in capo al denunciante." (Cass. Civ., sez. III, n. 11898/2016).

Alla luce dei richiamati principi, e ricordando che l'elemento psicologico del reato di calunnia è il dolo, la domanda giudiziale formulata dalla parte attrice deve essere considerata infondata in quanto è risultata priva di qualsiasi riscontro circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, quale requisito necessariamente rilevante ai fini della configurazione della presunta natura calunniosa della denuncia presentata dagli Ispettori dell'INPS all'esito del controllo effettuato sulla dimensione e sulla capacità produttiva dell'azienda agricola del [REDACTED], nel periodo compreso tra ottobre e novembre 2011.

Né si può non considerare il fatto che la richiesta di rinvio a giudizio del PM, accolta dal G.I.P., avvalorava ulteriormente l'attività ispettiva, confermando come sussistesse l'obbligo di denuncia per adempimento di servizio dei denuncianti sulla base dei rilievi e documenti raccolti in sede

di accertamento amministrativo.

Sicchè, appare verosimile ritenere che l'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, di fatto, ha determinato l'interruzione di qualsivoglia nesso causale ipotizzabile tra la denuncia dei Funzionari ispettivi dell'Ente previdenziale e il paventato pregiudizio patito dal [REDACTED] in conseguenza del processo penale così instaurato.

A ciò si aggiunga che l'azione è sprovvista anche dei requisiti necessari relativi al quantum della pretesa poiché, parte attrice non ha provato, nemmeno per indizi, né l'ammontare del presunto danno, né le cause dirette da cui sarebbe derivato non allegando dimostrazione contabile del fatturato pregresso alla vicenda rapportato a quello successivo né altri elementi economici e/o finanziari da cui desumere l'entità pecuniaria del lamentato danno.

Non presupponendo necessariamente la reciproca soccombenza e potendo sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa questo Giudicante ravvisa nel caso di specie un giusto motivo per la compensazione delle spese processuali in ragione della natura giuridica delle materie trattate e nella condotta processuale tenuta dalle parti costituite. motivo per dichiarare tra le parti compensate le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario assegnato alla Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, dott.ssa Luisa Trigiani, all'odierna udienza sulla domanda proposta da [REDACTED] con atto di citazione ritualmente notificato contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore disattesa ogni ulteriore istanza

- rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui alla parte motivata;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Foggia 18-01-11

Il G.O.E. dott.ssa Luisa Trigiani

Luisa Trigiani



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 18-01-2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Nicola Fernando MIZIO

Nicola Fernando Mizio